



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it – www.lnd.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2010/2011

COMUNICATO UFFICIALE N° 79 DEL 3 GENNAIO 2011

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 dicembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE;
- Avv. Francesco Saverio	BONACCI	COMPONENTE;
- Avv. Giampiero	TORALDO'	COMPONENTE;

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di:

BARILLARI Salvatore, Presidente e legale rappresentante della A.C. Comerconi 2005, per rispondere della violazione di cui agli artt.1 comma 1, e 5 comma 1, del C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni di cui al reclamo nr.129 e riportate nella parte motiva, giudizi lesivi della reputazione di persone e tesi a screditare la classe arbitrale nonché gli organi deputati alla loro designazione, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali; la A.C. COMERCONI 2005, della violazione di cui agli artt.4 comma 1, e 5 comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente e legale rappresentante.

IL DEFERIMENTO

In data 29 aprile 2010 la società A.C. Comerconi proponeva reclamo, davanti alla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria, avverso il deliberato con il quale il Giudice Sportivo Territoriale aveva squalificato fino al 21.12.2010 un proprio calciatore.

Il reclamo conteneva affermazioni lesive della reputazione del designatore arbitrale (non avete arbitri capaci di dirigere le partite con imparzialità e giustizia – se non avete arbitri capaci non fate il campionato ecc..).

La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiarato inammissibile il reclamo, rimetteva gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria che, in data 4.6.2010, li trasmetteva alla Procura Federale che, con provvedimento del 18 ottobre 2010, ha deferito il Sig. Barillari Salvatore e la A.C. Comerconi 2005 per rispondere delle violazioni sopra specificate.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 20 dicembre 2010 era presente solo il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, esposti i fatti, ha concluso chiedendo per il Sig. Barillari Salvatore la inibizione per mesi uno e per la Soc. A.C. Comerconi l'ammenda di € 1.000,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito loro contestato, così come specificato in rubrica.

P.Q.M.

la Commissione Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga a:

- BARILLARI Salvatore mesi UNO di inibizione;
- Società A.C. COMERCONI 2005 l'ammenda di € 600,00 (seicento/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.10 a carico di:

RIZZUTO Rosario, segretario della U.S. Scandale con delega di rappresentanza, per rispondere della violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S. in riferimento agli artt. 5 commi 1 e 5 del C.G.S., per avere rivolto attraverso la pubblicazione su un blog dallo stesso gestito imprecisate minacce al Presidente e a Dirigente Federali e per ripetutamente offeso attraverso lo stesso mezzo la reputazione di Organi Istituzionali della F.I.G.C., della classe arbitrale in generale e dell'arbitro Francesco Palmieri in particolare; la Società U.S. SCANDALE, ai sensi degli artt.4 comma 1, e 5 comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta in conseguenza del comportamento antiregolamentare posto in essere dal suo tesserato con delega di rappresentanza della società sig. Rizzuto Rosario.

IL DEFERIMENTO

Con missiva del 24.2.2009 il Presidente della Sezione A.I.A. di Crotona inviava al Presidente del Comitato Regionale Calabria e ad altri Organi Federali alcuni articoli, a firma del Sig. Rizzuto Rosario dirigente dell'U.S. Scandale, lesivi della onorabilità, della dignità e della reputazione di Organi Federali e, in particolare, di un direttore di gara.

Con successiva comunicazione dell'8.2.2010 veniva inviata ulteriore documentazione, dello stesso tenore, sempre a firma del sig. Rizzuto Salvatore. Con provvedimento del 27 ottobre 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Rizzuto Rosario e la U.S. Scandale per rispondere delle violazioni sopra specificate.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 20 dicembre 2010 erano presenti: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, il sig. Rizzuto Rosario e il sig. Lucanto Salvatore per la società U.S. Scandale.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale, esposti i fatti, ha concluso chiedendo per il Sig. Rizzuto Rosario la inibizione per anni due e per la Soc. U.S.Scandale l'ammenda di € 3.000,00.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il sig. Rizzuto Rosario si è riportato alle difese già inviate dichiarando, sostanzialmente, di non avere avuto l'intenzione di offendere ed ha depositato certificato medico dal quale risulta che è affetto da omissis.....

Il rappresentante della società ha chiesto l'applicazione del minimo della sanzione.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell'illecito loro contestato così come specificato in rubrica. Tuttavia in considerazione della patologia che affligge il Sig. Rizzuto Rosario ritiene di dover adeguatamente contenere le sanzioni.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, irroga a:

- al Sig. RIZZUTO Rosario anni UNO e mesi SEI di inibizione;
- alla società U.S. SCANDALE € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

ERRATA CORRIGE

Sul Comunicato n. 44 del 23 dicembre 2010 della Commissione Disciplinare Territoriale, il dispositivo inerente il reclamo n. 41 della Società A.S.D. CORIGLIANO CALCIO, è stato erroneamente trascritto.

Pertanto la decisione assunta deve intertersi come di seguito riportata:

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 settembre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

....omissis....

RECLAMO n.41 della A.S.D. CORIGLIANO CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 2.12.2010 (inibizione fino al 31/3/2011 del dirigente AMODIO Pasquale – già inibito fino al 27.01.2011- , squalifica per QUATTRO gare del calciatore BOMPAROLA Davide).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

....omissis....

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, riduce la squalifica inflitta a calciatore BOMPAROLA Davide a TRE gare;

rimane confermato nel resto la decisione del giudice di 1° grado;

dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi